

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE DICHIARAZIONI
TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE

Approvato con delibera consiliare n. 62 del 5.9.97, modificato con atto consiliare n.79 del 14.09.98.

ART.1

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
2. Il regolamento stabilisce altresì i casi, le modalità ed il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.

ART. 2

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'Amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in suo possesso o che essa è tenuta a certificare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 della stessa legge.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

ART. 3

1. Per fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2 della legge n. 15/68, sono da intendersi quelli indicati dall'art. 2, comma 2, del d. p. r. 25 gennaio 1994, n. 130 e precisamente:
 - a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualifica tecnica;
 - b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;
 - c) professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o casalinga
 - d) qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti a tali qualità; ogni attestazione in tema di

costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili;

f) iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio;

g) iscrizione nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle camere di commercio;

h) assenza, sia a carico di imprenditori individuali che di società commerciali, di procedure esecutive concorsuali o di procedure equivalenti secondo legislazioni straniere;

i) assenza di condanne per determinati reati;

j) assenza di comunicazione di procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;

k) assolvimento di specifici obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro con l'eventuale indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA;

l) regolare posizione rispetto agli obblighi tributari, nascenti dalla legislazione italiana o da legislazioni straniere;

m) iscrizioni presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

n) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;

o) qualità di invalido riconosciuto e tipo o grado o classe o natura dell'invalidità, nonché l'iscrizione negli elenchi degli invalidi;

p) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;

q) titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso;

r) qualità di vivenza a carico o esistenza in vita.

2. Le relative dichiarazioni temporaneamente sostitutive sono sottoscritte dall'interessato.

3. In questi casi la normale documentazione sarà successivamente prodotta dall'interessato, entro il termine di gg. 30 dalla richiesta dell'Amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

4. La trasmissione da parte dell'interessato può avvenire anche a mezzo servizio postale ed ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale.

5. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di cui al precedente comma 3, il provvedimento non è emesso.

ART. 4

1. Qualora le dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 1, presentino delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure siano incomplete ovvero la documentazione esibita dall'interessato sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà comunicazione all'interessato di tali irregolarità entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione.

2. La rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali, sarà effettuata per iscritto con una dichiarazione ad integrazione, resa dall'interessato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l'ufficio invita l'interessato stesso a provvedervi; nello stesso termine deve essere regolarizzata la documentazione.

3. Trascorsi i termini di cui agli artt.1 e 2 senza che l'interessato abbia prodotto la documentazione richiesta od abbia provveduto alla regolarizzazione o alla rettifica, il provvedimento in suo favore non può essere emanato e decadono le sue posizioni in eventuali graduatorie.

4. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta, porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

ART. 5

1. Le dichiarazioni possono essere rese separatamente o congiuntamente tra loro ed anche nel contesto della istanza eventualmente da produrre.

2. Devono essere presentate per iscritto, di preferenza in appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione, oppure redatte anche a mezzo di sistemi elettronici. La firma del dichiarante, per esteso e leggibile, va apposta in calce alle stesse.

3. Possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza.

ART. 6

Per "dipendente addetto a ricevere la documentazione" si intende qualunque impiegato che, secondo gli ordini di servizio del proprio ufficio, può ricevere la normale documentazione, ciò anche quando la documentazione debba successivamente essere inoltrata, d'ufficio, ad altra Amministrazione per l'emanazione del provvedimento. Il dipendente dovrà provvedere ad ammonire il dichiarante sulle responsabilità che derivano da eventuali dichiarazioni mendaci.

ART. 7

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento ai provvedimenti di legge.